



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

ORIGINALE

Servizio: Servizio Amministrazione Generale
Responsabile: Dott. Alberto Bernardi

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 161 DEL 17/12/2025

Oggetto :

ADESIONE ACCORDO QUADRO BUONI PASTO - LOTTO 1
LOMBARDIA PER L'ACQUISTO TRAMITE MEPA DI BUONI
PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI, A FAVORE
DELLA SOCIETÀ PELLEGRINI S.P.A. - PARTITA IVA
E C.F. 03543000370-CIG AQ B5B9C6BDCE - CIG
DERIVATO B9A86ED092.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

Premesso:

- che con deliberazione C.C. n. 04 del 28.02.2025 è stato approvato il D.U.P. 2025/2027 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il par. 8;
- che con deliberazione C.C. n. 05 del 28.02.2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- che con deliberazione G.C. n. 17 del 28.02.2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, è stato approvato il PEG 2025/2027;
- che con decreto sindacale n. 19 del 12.02.2025 al sottoscritto veniva assegnata la responsabilità del settore servizi diversi di amministrazione generale e socio culturali a decorrere dal 12.02.2025;

Richiamato l'art 35 del CCNL - Comparto Regioni ed Autonomie locali stipulato in data 16 novembre 2022 il quale disciplina il servizio mensa per i dipendenti che prestano attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane;

Considerato che il capitolo di bilancio 01101.03.0100 2025/2027 è stato affidato in gestione al Responsabile del Servizi Diversi di Amministrazione Generale per gli adempimenti di cui al regolamento di contabilità;

Preso atto:

- che l'art. 26 della L. 488/1999, dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- il Decreto Legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7.08.2012 n. 135 - ha introdotto disposizioni in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di trasparenza delle procedure, stabilendo per alcune categorie merceologiche (tra cui i carburanti) l'obbligo assoluto per le pubbliche amministrazioni, di fornirsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e da altre centrali di committenza regionali. (Fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti da altre centrali di committenza o da autonome procedure di evidenza pubblica purché a corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni Consip, pena la nullità del contratto e rilevante ai fini della responsabilità per danno erariale);

- l'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nonché dalle altre Pubbliche Amministrazioni contraenti, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previste;
- le Convenzioni di cui al citato articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla CONSIP SPA anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal D.M. 02.05.2001;
- la stipula della Convenzione dà origine ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

Rilevato che:

- è necessario procedere alla fornitura del sostitutivo mensa mediante Buoni Pasto a favore dei dipendenti e del Segretario del Comune di Cedegolo;
- la disponibilità finanziaria del capitolo di Peg ammonta ad € 6.200,00;
- è disponibile un Accordo Quadro convenzione Consip 11 lotto 1, Regione Lombardia;
- la società titolare della convenzione Lombardia Quota 1 è la società Pellegrini S.p.A;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura del sostitutivo mensa mediante Buoni Pasto per i dipendenti e il Segretario Comunale;
- Importo del contratto: 5.454,28;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante Accordo Quadro con trattativa diretta su MePa di Consip, e relativa stipula;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: fornitura del sostitutivo mensa mediante Buoni Pasto della convenzione Consip 11, lotto 1 Regione Lombardia;

Appurato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, mediante affidamento diretto di servizi e

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che, in data 17.12.2025, è stata predisposta la Trattativa Diretta su MePA ID n. 1380725, tra codesto Ente e Pellegrini S.p.A - Partita IVA e C.F. 05066690156, relativa alla fornitura in oggetto, secondo le specifiche indicate e dettagliate nel documento "RDO" allegato alla procedura on-line;

Esaminata la documentazione inerente all'accordo quadro tra cui il capitolato tecnico e le condizioni generali di fornitura;

Preso atto che la Società Pellegrini S.p.A, mediante l'Accordo Quadro stipulato con Consip, ha presentato uno sconto dell'11,84% rispetto al valore nominale di € 7,00 del buono pasto pari ad € 6,17 per ogni buono fornito;

Ritenuto pertanto opportuno affidare mediante Accordo Quadro Buoni Pasto 11, lotto 1 Lombardia quota 1, ai sensi dell'art. 50, comma 1 e 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, Pellegrini S.p.A - con sede in Milano Via Lorenteggio, 255 - Partita IVA e C.F. 05066690156, il servizio in oggetto ed assumere il relativo impegno di spesa, quantificando la somma complessiva di € 5.454,28 oltre Iva di legge 4%, per un totale di € 5.672,45 inclusa;

Verificato che il macroaggregato del Bilancio di previsione Finanziario 2025/2027 annualità 2026 risulta capiente per l'acquisto del servizio in oggetto;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, e del DPR 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

Considerato che l'operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di ordine generale;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, in coerenza con il vigente regolamento dei controlli interni;

Considerato che oltre al codice CIG dell'Accordo Quadro B5B9C6BDCE, è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG): B9A86ED092;

con la presente

D E T E R M I N A

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere

motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;

- di approvare il documento di stipula del numero di trattativa ID 1380725, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il documento di stipula assume valore contrattuale ai sensi dell'articolo 18 del codice dei contratti, D.Lgs.36/2023;
- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'operatore economico Pellegrini S.p.A - con Sede in Milano Via Lorenteggio, 255 Partita IVA e C.F. 05066690156, il servizio per la fornitura di n. 884 buoni pasto elettronici dal valore economico di €7,00/cadauno, per un importo complessivo pari ad €5.454,28 oltre iva di legge 4%, pari ad € 5.672,45;
- di impegnare la somma complessiva di € 5.672,45, a favore della Pellegrini S.p.A - con Sede in Milano Via Lorenteggio, 255 Partita IVA e C.F. 05066690156- CIG B9A86ED092 secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D. Lgs. n. 118/2011 imputando la spesa al macroaggregato 01101.03 capitolo di P.E.G 1930 del bilancio di previsione finanziaria 2025/2027 annualità 2026;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
- di inoltrare la presente, per competenza, all'Ufficio Ragioneria e alla società incaricata.

Il Responsabile Di Servizio
Dott. Alberto Bernardi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
11110328 14	2026	01101.03. 1930	SPESA PER MENSA-BUONI PASTO DIPENDENTI	5.672,45

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 17/12/2025

Il Responsabile Del Servizio
Pedrali Andrea Bortolo